



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 11/08/2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso e di intrattenimento.

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI :

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante disposizioni vigenti fino al 17/5/2020 per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. del 17/5/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. del 11/6/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dal D.P.C.M. del 11/6/2020 hanno lo scopo di evitare il ritorno di una ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario ed economico del Paese;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'Iss, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

Atteso che con D.P.C.M. 14/7/2020 sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 e 15 che sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al decreto del

14/7/2020, nonché confermate, sino alla medesima data, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

Che l'adozione di questo provvedimento si è resa necessaria in considerazione della scadenza al 31 luglio della dichiarazione dello stato di emergenza;

Preso atto altresì e in particolare che il decreto-legge n. 83/2020 :

- proroga le disposizioni elencate nell'allegato 1, contenute nei decreti-legge n. 18, 22, 23, 28 e 34, nei testi modificati dalle rispettive leggi di conversione;

- la prima fondamentale misura è lo spostamento al 15 ottobre del termine entro il quale possono essere adottati i provvedimenti emergenziali restrittivi delle libertà personali e di impresa, che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi, con la possibilità di "*modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del [...] virus*";

- per la durata dello stato di emergenza l'art. 1 del decreto-legge consente l'adozione di una o più misure restrittive (tra quelle elencate al comma 2), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, al fine di "*contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso*".

- queste determinazioni, com'è noto, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove interessino l'intero territorio nazionale (oppure, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., dal Ministro della salute in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute) o dai singoli presidenti di regione nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni.

TENUTO CONTO :

- della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale;
- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO :

- adottare misure per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;

VALUTATO CHE :

le nuove norme in vigore dal 1 agosto confermano l'allentano della morsa del lockdown per un Paese economicamente e psicologicamente in sofferenza ma che il messaggio della fase 3 è si va verso la normalità ma con prudenza monitorando l'evoluzione;

CONSIDERATO :

Che l'indice di contagio dipende non solo dalle misure del Governo nazionale, regionale o locale, ma anche e soprattutto dai comportamenti individuali e che il senso di responsabilità di ciascuno è la vera chiave per vincere la sfida;

RITENUTO :

di dovere confermare, tra l'altro e per dette finalità, la sospensione nei giorni 7, 8 e 9 Settembre 2020 della tradizionale “ Fiera di Settembre” relativa ai festeggiamenti in onore di “Maria Santissima delle Grazie” in considerazione del notevole afflusso di persone e operatori commerciali che non consente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle misure di cautela e prevenzione;

VISTE:

le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020 e n. 30 del 31 luglio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica;

VISTE, in particolare :

le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 9 luglio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle attività ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, dei congressi e grandi eventi fieristici, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;

Preso atto che a seguito dell'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi il Presidente della Regione siciliana ha emanato l' ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020;

Visto l'ultimo DPCM del 7 agosto 2020;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

l’art. 50 comma 5° e 6° del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dal 10 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020, anche in esecuzione all’ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione siciliana :

1. Sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. La medesima disposizione si applica anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori similari esercizi commerciali.

2. Nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari indicati al punto 1 per le aree all’esterno destinate al ballo, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Gli utenti delle attività commerciali di cui al punto 1 a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno entro gli spazi di pertinenza delle stesse attività.

4. Nelle notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v. (dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo di ciascun giorno), tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione siciliana e individuati in via esemplificativa al punto 1 della presente ordinanza, che intenda promuovere spettacoli o eventi aperti al pubblico, ha l’obbligo di comunicare tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti. Resta fermo, l’assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l’obbligo di utilizzare spazi all’aperto e l’obbligo per l’utenza e gli esercenti di indossare la mascherina.

ORDINA, altresì,

5. Dal 10 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 :

- la chiusura e la cessazione della diffusione musicale, di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, ecc..) nel rispetto del seguente orario :

da domenica a giovedì alle ore 1,30 del giorno successivo;

il venerdì alle ore 2,00 del giorno successivo;

il sabato e nelle giornate prefestive alle ore 2,30 del giorno successivo;

- il massimo rispetto delle disposizioni previste nell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09\agosto 2020 e in particolare:

- il divieto di assembramento;
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l'uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni.

6. Alle attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree pubbliche che su aree private il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine e in contenitori similari, che possono arrecare danno, pericolo, molestia alle persone.

7. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell'andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall'attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione

8. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui sopra, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

9. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è applicata sempre nel massimo edittale e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020) nei termini di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Dirigenti comunali ;
- Componenti il COC.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

f.to IL SINDACO
- Carmelo Pace –